



CONTENZIOSO

Al fisco la prova della notifica in caso di plico contenente più atti

di Angelo Ginex

OneDay Master

Contraddittorio preventivo e legami con la successiva fase contenziosa

Scopri di più

La pratica professionale ci pone sempre di fronte a **fattispecie diverse di impugnazione**. Si consideri l'ipotesi in cui il contribuente proponga **ricorso** avverso un **atto impositivo**, contestando (ad esempio) non il difetto di notifica del plico raccomandato, al cui interno vi è la lettera con la quale l'amministrazione lo ha invitato a restituire il questionario compilato e sottoscritto, ma la **mancata allegazione** del medesimo **questionario** da compilare e sottoscrivere.

Al riguardo, si rammenta che l'[articolo 32, comma 1, n. 4, D.P.R. 600/1973](#), elenca i **poteri di verifica e accertamento** che gli uffici dell'amministrazione finanziaria **possono esercitare per l'adempimento dei loro compiti**. Tra gli altri, è previsto che gli uffici possano inviare ai contribuenti **questionari** relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti di altri contribuenti con i **quali abbiano intrattenuto rapporti**, con **invito a restituirli compilati e firmati**.

Al fine di comprendere quali siano le soluzioni giuridiche individuate dalla giurisprudenza di legittimità e, di conseguenza, **individuare la migliore strategia** difensiva per il contribuente, occorre distinguere l'ipotesi in cui il **plico raccomandato** contenga **un solo atto** da quello in cui esso contenga **plurimi atti**.

Nel **primo caso**, la Corte di cassazione ha fatto leva sulla cd. **presunzione di conoscenza** di cui all'[articolo 1335 cod. civ.](#), secondo cui la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano **conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario**, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (**Cassazione n. 22678/2017; Cassazione n. 21852/2016; Cassazione n. 21896/2013**).

Quindi, sulla scorta di ciò si affermava che, una volta accertato che il plico asseritamente contenente il questionario è pervenuto all'indirizzo del **destinatario**, spetta a quest'ultimo dimostrare che il **documento non** è, invece, **presente** all'interno della busta.



Inoltre, si precisava che, nel caso di **mancata allegazione** del questionario alla lettera accompagnatoria che espressamente lo richiamava, il contribuente dovrebbe farsi **parte diligente per richiederne altra copia**, in virtù del generale **obbligo di cooperazione immediata del cittadino con l'amministrazione pubblica**, derivante dal disposto dell'[articolo 53 Cost.](#)

Nel secondo caso, invece, così come ribadito anche in una recente pronuncia (**Cassazione n. 25160/2024**), il disposto normativo contenuto nell'[articolo 1335 cod. civ.](#) e il cd. principio di **vicinanza della prova** hanno una **portata applicativa** differente, che porta ad affermare **l'illegittimità dell'avviso di accertamento ove non vi sia prova della notifica del questionario al contribuente.**

Innanzitutto, è bene rimarcare che si è in presenza di un'ipotesi in cui il **plico raccomandato contiene (o meglio, dovrebbe contenere) più atti**, e cioè non solo il **questionario** di cui si lamenta la mancata allegazione, ma anche la **lettera accompagnatoria** che ad esso fa riferimento.

Secondo il ragionamento della Corte di cassazione, in via generale è vero che per costante giurisprudenza (*ex multis*, **Cassazione n. 14935/2020; Cassazione n. 16528/2018**) la **consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'[articolo 1335 cod. civ.](#) e del cd. principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto** da parte del destinatario medesimo.

Ciò comporta che, **laddove il contribuente deduca che la busta non recava al suo interno alcun atto** o ne conteneva uno diverso da quello che il mittente assume di aver spedito, egli è **onerato** della relativa **prova**.

Tuttavia, occorre precisare che, sempre secondo il ragionamento dei Giudici di vertice, tale regola di diritto non può trovare applicazione quando il **plico raccomandato contenga plurimi atti** e il destinatario riconosca di averne ricevuto soltanto uno o alcuni di essi, poiché nella specie **torna a gravare in capo al mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica**, ovvero il fatto che tutti gli atti fossero **effettivamente contenuti nella busta spedita per posta** (*ex multis*, **Cassazione n. 18150/2023; Cassazione n. 21533/2017; Cassazione n. 20786/2014; Cassazione n. 20027/2011**).

Da tale pronuncia, quindi, possiamo ricavare un importante **principio di diritto**, molto utile in ottica difensiva per il **difensore tributario**.

Il principio è che in caso di notifica di un **plico** a mezzo di raccomandata “destinato a contenere” **plurimi atti**, se il destinatario assume di averne **ricevuto soltanto uno o alcuni**, grava **sul mittente l'onere della prova** circa il fatto che tutti gli atti fossero **effettivamente contenuti nella busta spedita per posta**.

E tale circostanza, indubbiamente, offre un **grande assist** per la difesa del contribuente.